



COMUNE DI CALATABIANO  
PROVINCIA DI CATANIA

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA (int. n. 09 del 27/03/2011  
N° 396 del 10/05/2012)

**OGGETTO:** Procedimento penale n. 3510/2006 R.G. per i reati di cui all'art. 323 c.p.; Rimborso delle spese legali al Sig. Torre Antonino Aldo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che:

- ⇒ Con nota introitata agli atti dell'Ente al prot. gen. n° 14609 del 13/10/2011, il sig. Torre Antonino Aldo, ha richiesto il rimborso delle spese legali sostenute per la sua difesa nel procedimento penale n. 3510/06 R.G.N.R. Per i reati di cui all'art. 323 c.p. al quale lo stesso è stato sottoposto nella sua qualità di assessore alla Polizia Municipale *pro – tempore* di questo Comune;
- ⇒ Con nota introitata agli atti dell'Ente al prot. gen. n° 17360 del 13/12/2011, il sig. Torre Antonino Aldo ha integrato la prefata richiesta con la documentazione richiesta dal Responsabile di Area Amministrativa (nota prot. gen. n° 14739 del 17/10/2011);
- ⇒ Con riferimento a tale procedimento, il Tribunale penale di Catania – sez. 3<sup>a</sup> in composizione collegiale ha emesso sentenza assolutoria n° 1327/10 Reg. Raccolta sentenze;
- ⇒ Con la richiamata nota, il sig. Torre A. A., richiede il rimborso delle somme pagate al suo legale di fiducia pari ad € 6.413,12;

CONSIDERATO che:

- ⇒ L'art. 39, della LR 29/12/1980, n. 145 dispone che ai dipendenti che, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio, siano soggetti a procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, è assicurata la assistenza legale, in ogni stato e grado del giudizio, mediante rimborso, secondo le tariffe ufficiali, di tutte le spese sostenute, sempre che gli interessati siano stati dichiarati esenti da responsabilità;
- ⇒ La precitata disposizione normativa è stata autenticamente interpretata dall'art. 24 della L.R. 23 dicembre 2000, n° 30, ai sensi del quale:  
*"L'art. 39 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, si interpreta nel senso che la norma si applica a tutti i soggetti, ivi inclusi i pubblici amministratori, che in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio siano stati sottoposti a procedimenti di responsabilità civile, penale ed amministrativa e siano stati dichiarati esenti da responsabilità";*
- ⇒ Il Consiglio di Giustizia Amministrativa – Sezione Consultiva – con parere del 4 aprile 2006, n. 358, ha ritenuto sussistente il diritto al rimborso delle spese legali sostenute, nel corso di procedimenti penali, nei confronti di tutti coloro che esercitano pubbliche funzioni ed, in particolare, nei confronti degli amministratori pubblici;
- ⇒ L'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana, con proprio parere n. 97.2007.11 si è espresso:  
*"... omissis ... La ratio delle citate disposizioni sembra abbastanza chiara: il pubblico funzionario o pubblico*

amministratore deve essere tenuto esente dalle spese giudiziarie sostenute per azioni legali ingiuste infondate poste in essere nei suoi confronti in conseguenza della pubblica funzione ricoperta. In altri termini le norme in esame costituiscono espressione di un principio generalissimo e fondamentale in base al quale l'Amministrazione interviene a contribuire alle spese di difesa dei soggetti che operano per realizzare i suoi fini, purché sussista un suo diretto interesse in proposito. Tale diretto interesse è da ravvisare in tutti i casi in cui l'imputazione riguardi un'attività svolta in diretta connessione con i fini dell'ente e sia in definitiva imputabile all'ente stesso. È necessario, altresì, che venga accertata la totale assenza di responsabilità del dipendente o amministratore ... omissis ..."

"... omissis ... In altri termini il provvedimento di archiviazione potrebbe consentire il rimborso spese, pur non corrispondendo in senso stretto ad una sentenza di assoluzione con formula piena, proprio perché definisce la fase delle indagini preliminari, che si colloca al di fuori del processo penale vero e proprio (cfr., Cons. Stato, sez. V, 14 aprile 2000, n. 2242).

Dunque occorrerà valutare attentamente la richiesta del P.M. ed il decreto di archiviazione del GIP, se per ipotesi il decreto abbia sostanzialmente voluto dire che il fatto non costituisce reato e che sia stata dimostrata la mancanza di colpevolezza dell'indagato (non ravvisandosi la presenza di elementi penalmente rilevanti, tali da giustificare una richiesta di rinvio a giudizio) saremmo in presenza di una formula di archiviazione ampiamente liberatoria, alla luce della sua motivazione, tale da non precludere la possibilità di rimborso; il rimborso sarebbe stato invece precluso qualora il GIP avesse accolto la richiesta di archiviazione rilevando la prescrizione del reato, poiché in questa eventualità non sarebbe stato possibile escludere la sussistenza del conflitto di interessi con l'ente.

La giurisprudenza sovente accosta, ai fini dell'applicazione del principio in esame, la sentenza di proscioglimento al decreto di archiviazione (cfr., App. L'Aquila, 25.9.2000; Corte Cost., 21.01.2000, n. 18; Corte Cost. (ord.), 11.6.1999, n. 233; Cons. Stato 20.5.1994, n. 498, Cons. Stato, Sez.VI, 14.4.2000, n. 2242).

In tal senso è anche il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica con nota prot. 3235/11/2001, secondo cui "affinché sorga il diritto del dipendente o dell'amministratore dell'ente pubblico all'assistenza processuale debbono ricorrere l'assoluzione o l'archiviazione da parte del G.I.P. dell'amministratore dell'ente pubblico, che si trovi implicato, in conseguenza di atti o fatti connessi all'espletamento del servizio o all'adempimento di compiti d'ufficio, in un procedimento penale".

In definitiva - ferma restando la necessità di un'attenta valutazione di tutti i requisiti per accordare il rimborso - la circostanza che il procedimento penale si sia chiusa con un decreto di archiviazione non osta in quanto tale all'ammissibilità del rimborso;

⇒ Il Ministero dell'Interno, con proprio parere del 18 gennaio 2010, ha ritenuto che:

"... omissis ... Per quanto sopra, fatta salva la verifica definitiva da parte dell'Ente in ordine alla sussistenza dei presupposti sopra citati, si ritiene che possa darsi luogo al rimborso delle spese legali in favore dei predetti dipendenti, alla luce anche della sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 14/4/2000, n. 2242, secondo cui la pretesa al rimborso delle spese legali per fatti connessi all'espletamento dell'incarico va riconosciuta solo quando l'imputato sia prosciolto con la formula più liberatoria e non anche quando il proscioglimento avvenga con formule meramente processuali, salvo che l'assoluzione non intervenga in fase istruttoria; ciò in quanto l'archiviazione del provvedimento da parte del G.I.P., pur non corrispondendo in senso stretto ad una sentenza di assoluzione con formula piena, definisce la fase delle indagini preliminari che si colloca al di fuori del processo penale vero e proprio;

⇒ La Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 804/2010, espresso nella Camera di consiglio del 12.07.2010 e depositato il successivo 19.07.2010, ha ritenuto che:

"... omissis ... Alla luce di ciò l'Amministrazione chiede se i provvedimenti di archiviazione possano essere assimilati alle sentenze assolutorie o comunque ritenute idonee a rendere ammissibili i rimborsi in oggetto. Pare, infatti, contraddittorio ammettere la rimborsabilità delle spese in caso di sentenza assolutoria, a cui si è pervenuti a definizione della fase dibattimentale seguente al rinvio a giudizio dell'imputato, e non nel caso di provvedimenti di archiviazione da parte del Giudice delle Indagini preliminari, motivati in ordine all'esclusione dell'elemento soggettivo del reato e alla sussistenza stessa del fatto. In altri termini, si profilerebbe una disparità di trattamento in ordine a soggetti comunque risultati privi di responsabilità a conclusione delle indagini, definite – nei casi di archiviazione – anticipatamente per decisione dello stesso GIP per la totale carenza di elementi di responsabilità ... omissis ..."

"... omissis ... La materia è ora regolata dall'art. 28 del C.C.N.L. per il personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali del 14 settembre 2000, il quale ripete la testuale disposizione dell'art. 67 del D.P.R. 13 maggio 1987 n. 268.

Le suddette disposizioni prevedono che "l'Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti di ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento".

in primo luogo, il Collegio ricorda che la predetta disposizione è stata estesa anche agli amministratori pubblici, ai di là del tenore letterale che si riferisce unicamente al dipendente dell'ente locale.

La previsione del C.C.N.L. del 14.9.2000, come del resto quella dei decreti precedenti, è stata infatti ritenuta dalla giurisprudenza applicabile anche agli amministratori, "in considerazione del loro status di pubblici funzionari" (cfr., ex multis, Corte dei conti: SS.RR.18.6.1986, n. 501 e Sez. II, 15.7.1985, n.141; T.A.R. Abruzzo Sez. Pescara, 3.6.2000, n. 438; Cons. Stato, Sez. V, 17. 7. 2001, n. 3946 e, più di recente, Cons. Stato, sez. VI, 2.3.2004 n. 5367).

Sotto questo profilo la giurisprudenza della Sezione in sede consultiva ha evidenziato la ratio per cui il soggetto appartenente ad un'organizzazione pubblica, chiamato ingiustamente a rispondere per attività compiute nell'aspletamento dei propri compiti istituzionali non debba sopportare il peso economico del processo, rinvenendone il fondamento nell'art. 28 Cost. (Corte dei Conti, Sez. controllo Lombardia 12 novembre 2009, n. 1000) ... omissis ...;

#### **ATTESO che:**

Nel concetto di spese processuali vengono compresi tutti gli esborsi che, complessivamente considerati, costituiscono il costo del processo, e cioè l'onere economico che deve essere affrontato dalla parte per il compimento di quegli atti e di quelle attività procedimentali che sono necessarie per il conseguimento di un dato risultato.

Sono quindi comprese:

1) le spese relative agli atti che la parte compie di propria iniziativa tra queste, il contributo unificato, le competenze e gli onorari dovuti al difensore (regolati dal rapporto d'opera professionale che lega il professionista al cliente, diversi da quelli dovuti dal soccombente), al consulente tecnico di parte, quelle per il rilascio di copie, le spese di registrazione

2) le spese relative agli atti che la parte chiede e cioè che la parte ha interesse a che vengano compiuti da soggetti appartenenti all'ufficio giudiziario, come i compensi ai custodi, ai consulenti d'ufficio e in genere agli ausiliari giudiziari; le spese e le indennità di trasferta dovute al giudice ed al cancelliere per gli atti processuali richiesti che devono essere compiuti fuori sede, i rimborsi ai testimoni, le spese per l'esibizione

3) le spese relative agli altri atti necessari al processo si tratta di spese che devono essere anticipate dalla parte, designata dalla legge o dal giudice, per alcuni atti il cui compimento è disposto d'ufficio (consulenza tecnica d'ufficio) e, in genere, tutti gli atti coordinati allo svolgimento del processo che comportino esborsi di somme intesi alla definizione di rapporti accessori sorti nel corso della lite o che, comunque, comportino la necessità della costituzione di un deposito o dell'esecuzione di un pagamento (art. 2409 in tema d'ispezione amministrativa della società; art. 583 Cod. Nav. Istruzione preventiva a seguito di sinistro marittimo).

Per gli atti che il giudice ritenga di dover disporre d'ufficio, l'individuazione della parte a carico della quale va posto il relativo onere compete al giudice e tale individuazione deve esser compiuta in base al criterio dell'interesse che ciascuna delle parti ha rispetto al singolo atto (Cass. n. 6858 del 1991).

Se l'interesse è ravvisabile in capo a più parti, può essere disposto che tutte concorrano ad anticipare la spesa pro quota o in solido.

(cfr. dott. Tommaso Virga – Consigliere della Corte d'appello di Palermo, "Le spese processuali" - Consiglio Superiore della Magistratura- Nona commissione -Incontro di studi sul tema - Terza settimana di tirocinio ordinario civile riservata agli uditori giudiziari nominati con D.M. 19 ottobre 2004" Roma – 9 Giugno 2005).

#### **DATO ATTO che:**

⇒ Il sig. Torre Antonino Aldo è stato sottoposto al procedimento penale n. 3510/06 R.G.N.R. per i reati di cui all'art. 323 c.p. al quale lo stesso è stato sottoposto nella sua qualità di assessore alla Polizia Municipale *pro tempore* di questo Comune;

⇒ Nei confronti dello stesso il Tribunale penale di Catania – sez. 3<sup>a</sup> in composizione collegiale ha emesso sentenza assolutoria n° 1327/10 Reg. Raccolta sentenze;

⇒ Pertanto, può legittimamente procedersi al rimborso delle spese legali sostenute dal sig. Torre A. A., per la sua difesa nel procedimento penale di cui sopra;

#### **VISTI:**

→ L'art. 39. della LR 29/12/1980 n. 145;

→ L'art. dall'art. 24 della L.R. 23 dicembre 2000, n° 30;

→ Il parere Consiglio di Giustizia Amministrativa – Sezione Consultiva – del 4 aprile 2006, n. 358;

→ Il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana, n. 97.2007.11;

→ Il parere del Ministero dell'Interno del 18 gennaio 2010;

→ Il parere espresso dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Regione Lombardia, n.

804/2010. del 12.07./19.07./2010:

- L'art. 183 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, concernente le procedure per l'impegno della spesa;
- L'art. 184 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, concernente le procedure per la liquidazione della spesa;
- La richiesta del Sindaco, di cui alla nota pervenuta il 08.02.2011, prot. n. 1851;
- Il provvedimento di archiviazione del G.I.P. n. 4464/10 R.G. G.I.P. del 01.07.2010, depositato il 02.07.2010;
- La fattura dell'Avv. Fabio Tita n. 1/2011 del 05.01.2011 per €. 1.497,60;
- La copia del bonifico bancario effettuato in favore del predetto avvocato, in data 03.01.2011;
- Le attestazione degli altri pagamenti effettuati, dei quali si richiede il rimborso;

#### DETERMINA

Per le motivazioni ampiamente rappresentate in premessa, che in questa sede si intendono integralmente riportate:

1. Di impegnare, per procedere al rimborso delle spese legali richieste con la nota citata in premessa, la complessiva somma di € 6.431,12, al Titolo 1, Funzione \_\_\_\_, Servizio \_\_\_\_, Intervento \_\_\_\_, capitolo \_\_\_\_, del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, dando atto del rispetto del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, dichiarando l'infrazionabilità, in dodicesimi, della spesa;
2. Di liquidare e pagare al sig. Torre Antonio Aldo, nato a Calatabiano (CT), il 10/01/1952, a titolo di rimborso delle spese legali sostenute per la sua difesa nel procedimento penale n. 3510/06 R.G.N.R. Per i reati di cui all'art. 323 c.p. al quale lo stesso è stato sottoposto nella sua qualità di assessore alla Polizia Municipale *pro tempore* di questo Comune, la complessiva somma di € 6.431,12;
3. Di trasmettere la presente determinazione, comportante impegno di spesa, al Servizio Economico - Finanziario, per l'apposizione del parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
4. Di disporre che la presente determinazione venga pubblicata, unitamente agli atti ad essa allegati, all'Albo Pretorio on line di questo Comune.

Il Resp.le dell'Area Amm.va  
(dr. Salvatore Sparta)

Il sottoscritto Resp.le del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 55 della Legge 8 giugno 1990, n° 142, recepita dalla L.R. n° 48/91, come sostituito dall'art. 12 della L.R. n° 30/2000, appone, sul presente atto, il Visto di regolarità contabile, attestante la COPERTURA FINANZIARIA della spesa di € 6.431,12 del Bilancio 2012 sull'intervento \_\_\_\_\_ CAP. 6 (prenotaz. N° 53/2012)

Calatabiano li 05/05/2012

Il Resp. le del Serv. Finanziario

COMUNE DI CALATABIANO  
(Prov. di Catania)  
UFFICIO-SERVIZIO: LEGALE

MANDATO DI PAGAMENTO N \_\_\_\_\_

Esercizio 2012 - capitolo 1,01,01, int. 03/06 -Comp./Residui  
Atto: n° 09 del 27/03/2012 -Cod liquidazione \_\_\_\_\_

il tesoriere paghera', al nominativo sotto indicato , l'importo del presente mandato


Nominativo: Torre Antonino Aldo, nato Calatabiano il 10/01/1952  
Indirizzo: Calatadano (CT);  
C.F.: TRR NNN 52A10 B384Y;

**Modalità di pagamento:** Bonifico IT2200200883940000300038507 BANCA UNICREDIT;

**Causale:** liquidazione in favore del sig. Torre Antonino Aldo, seguito sentenza n. 3027/10 -Tribunale di CT .

**Documentazione:** Determinazione n. 09 del 27.03.2012 resp. Area Amm.va ;

**Importo Lordo:** € 6.431,12

 IL RESP.LE DI AREA  
(dr. S. Sparta)  


Ufficio Ragioneria Comunale

Il presente è stato riprodotto meccanograficamente nel  
mandato di pagamento N \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, a cui viene allegato.